

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1954

(37<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

### I N D I C E

#### Disegno di legge:

« Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (298) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 589, 590, 591, 592, 593, 595, 596, 597, 598, 599, 600
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600
CORNAGGIA MEDICI . . . . .	597
MESSE . . . . .	591, 594, 595, 600
PALERMO . . . . .	594, 595
PRESTISIMONE . . . . .	594

La seduta è aperta alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Jannuzzi, Messe, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Rimane oggi da approvare una serie di articoli, di cui era stato sospeso l'esame. Ne do lettura:

#### Art. 61.

L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, nonché del Servizio automobilistico, provenienti dai corsi dell'Accademia, sempre che abbiano già superato i corsi di applicazione previsti dalla tabella numero 1 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.

Il sottotenente giudicato non idoneo allo avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità, e, se idoneo, è promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del con-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)37<sup>a</sup> SEDUTA (16 dicembre 1954)

gedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo di mantenere immutato il testo originario: una variazione, infatti, nel senso di tener conto, anche per quanto riguarda l'avanzamento dei sottotenenti, dei punti riportati dall'Accademia militare non sarebbe pertinente. Si tratta di materia che riguarda più il reclutamento, che l'avanzamento, e, quindi, la sede propria non è l'attuale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 61 nel testo originario, di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 62.

Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia, e del punto, espresso in centesimi, attribuito all'ufficiale al termine del corso di applicazione.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso della prima sessione.

I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'articolo 61.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo il seguente nuovo testo dell'articolo:

« Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto del

Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia, ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del primo e del secondo anno del corso di applicazione.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione.

I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'articolo 61 ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 62 proposto dall'onorevole Sottosegretario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 66.

I tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella numero 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma o Servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui cade la data predetta.

Se l'ufficiale, alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi già compreso nell'aliquota di ruolo di cui all'articolo 36 lo spostamento sarà effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per l'intero, per la metà o in misura ridotta del cinque per cento a seconda che il grado superiore

sia rispettivamente quello di capitano, di maggiore e di colonnello, o di tenente colonnello.

Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nell'aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo avanti a detti pari grado e la differenza residua dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o Servizio già di lui più anziano che abbia in precedenza conseguito vantaggi di carriera per eguale titolo.

Il senatore Messe ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma del presente articolo:

« L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o Servizio che, per l'applicazione della presente legge, abbia in precedenza conseguito vantaggi di carriera per eguale titolo e che, anche senza tali vantaggi, risulterebbe tuttora di lui più anziano di grado. Tale norma non si applica per l'ufficiale che abbia conseguito vantaggi di carriera per promozione o avanzamento per merito di guerra, il quale, pertanto, nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, può essere oltrepassato o oltrepassare altro ufficiale indipendentemente dall'anzianità di grado relativa tra i due ufficiali ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho studiato la questione prospettata dal senatore Messe e proporrei un nuovo testo leggermente emendato dell'articolo 66, onde ovviare all'inconveniente prospettato dallo stesso senatore Messe, cioè che un ufficiale il quale abbia conseguito titolo al vantaggio di carriera, ma non il completo vantaggio, possa essere scavalcato da altro ufficiale dello stesso ruolo meno anziano, il quale per il medesimo titolo acquisisca, invece, l'intero vantaggio di carriera. Do lettura del nuovo testo dell'articolo 66:

« I tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella numero 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma o Servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui cade la data predetta.

Se l'ufficiale, alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi già compreso nell'aliquota di ruolo di cui all'articolo 36 lo spostamento sarà effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per l'intero, per la metà o in misura ridotta del cinque per cento a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di capitano, di maggiore e di colonnello, o di tenente colonnello.

Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nell'aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo avanti a detti pari grado e la differenza dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o Servizio già di lui più anziano che abbia conseguito eguale titolo ».

MESSE. Aderisco al nuovo testo proposto dall'onorevole Sottosegretario, e non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 66. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 67.

Il vantaggio di carriera spettante ai capitani e ai maggiori che, in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano, abbiano compiuto

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)37<sup>a</sup> SEDUTA (16 dicembre 1954)

i periodi di volo indicati nella tabella numero 4 annessa alla presente legge, è attribuito in seguito a giudizio favorevole di una Commissione composta dal direttore generale del personale ufficiali e da due ufficiali superiori di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio presso lo stato maggiore.

Il giudizio definitivo è espresso dal Ministro.

Agli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 66, il titolo si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale ha ultimato i prescritti periodi di volo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo 67 era rimasto in sospenso, onde poter esaminare l'opportunità dell'introduzione della figura del pilota dell'Esercito. Ieri, in sede di approvazione delle tabelle, è stato deciso in senso negativo, con la dichiarazione da parte del Governò che l'ufficiale fornito di brevetto di osservatore, anche se di fatto svolge attività di pilota, può conseguire i vantaggi di carriera riservati agli osservatori. Il testo dell'articolo 67, pertanto, dovrebbe rimanere invariato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 67 nel testo originario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 90.

L'avanzamento dei generali di divisione aerea e tenenti generali del Corpo del genio aeronautico, dei generali di brigata aerea e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In ordine all'articolo 90 ed al successivo articolo 91 l'Aeronautica sosteneva di non poter accettare il principio generale dell'avanzamento per anzianità da maggiore a tenente colonnello, date le attribuzioni specifiche dei tenenti colonnelli dell'Aeronautica. Dopo lunga discussione, a cui ha partecipato anche l'onorevole relatore, si è giunti all'intesa di lasciare immutato il testo dell'articolo, in modo che il principio generale rimanga tale. Contemporaneamente, si è preposto di inserire una norma transitoria che lascia la possibilità all'Aeronautica di applicare ancora per due anni il sistema a scelta.

Tale norma dovrebbe essere contenuta in un articolo 176-ter, che potrebbe esser così formulato:

« Per i primi due anni di applicazione della presente legge gli ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo 90 da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 90 nel testo originario di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 91.

L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianità, eccettuati i maggiori del ruolo naviganti normale per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta.

I maggiori del ruolo naviganti normale da iscrivere nel quadro di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b), sono iscritti nel quadro stesso in ordine di ruolo.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 176-ter, proposto dall'onorevole Sottosegretario, e di cui è stata già data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 98.

Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)37<sup>a</sup> SEDUTA (16 dicembre 1954)

ad anzianità e grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente, e comunque non prima di un anno dal collocamento a disposizione. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'Aeronautica chiedeva una modifica del presente articolo. L'ufficio legislativo del nostro Ministero, dopo ampie discussioni anche con il rappresentante dello stato maggiore dell'Aeronautica, ritiene, però, opportuno, sempre nell'interesse dell'unità del sistema della legge al nostro esame, che l'articolo stesso rimanga invariato. Il Governo è d'accordo e raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'articolo nel testo originario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 98 nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 99.

L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo precedente si effettua, senza che occorra determinare aliquote di ruolo, con le stesse norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, in quanto applicabili.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si propone l'approvazione integrale del presente articolo, per le stesse ragioni di cui all'articolo precedente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 99 nel testo originario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 112

I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato un anno di servizio continuativo, di cui almeno sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti ai ruoli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo di cui all'articolo 101.

Gli ufficiali di cui al comma precedente, se giudicati idonei, sono promossi indipendentemente dal disposto del primo comma dell'articolo 104, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti al corrispondente ruolo di servizio permanente effettivo, e, se nel servizio permanente effettivo esistono ruoli normali e speciali, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti al ruolo normale della stessa Arma o Corpo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Gli ufficiali predetti, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento, a norma dell'articolo 27, secondo comma.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ricordo che in sede di Sottocommissione, dopo ampia discussione, si è convenuto di proporre l'approvazione dell'articolo nel testo originario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 112 nel testo originario di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 117.

Gli ufficiali del ruolo d'onore possono, dopo cinque anni di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio, con-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)37<sup>a</sup> SEDUTA (16 dicembre 1954)

seguire avanzamento al solo grado superiore a quello col quale furono collocati nel ruolo stesso, e comunque non oltre il grado massimo previsto per il ruolo da cui provengono.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquote di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data del decreto che dispone la promozione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo il seguente nuovo testo dell'articolo:

« Gli ufficiali del ruolo d'onore possono, dopo cinque anni di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio, conseguire avanzamento al grado superiore a quello al quale furono collocati nel ruolo medesimo. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo oppure dopo un altro anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Possono conseguire una terza promozione, dopo un ulteriore eguale periodo di permanenza nel ruolo o di servizio, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruiscono di assegno di superinvaldità.

In nessun caso gli ufficiali di cui al comma precedente possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito della idoneità fisica. L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data del decreto che dispone la promozione ».

PRETISIMONE. Chiedo se non sia possibile stabilire che le promozioni nel ruolo d'onore avvengano indipendentemente dal ruolo di provenienza, e ciò per eliminare la limitazione relativa al ruolo degli ufficiali di comple-

mento, che non possano andare al di là del grado di tenente colonnello.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È principio imprescindibile dell'ordinamento che nessun ufficiale possa essere promosso ad un grado superiore di quello previsto dal ruolo di provenienza.

PALERMO. Non comprendo le ragioni per cui tale limitazione sia necessaria anche per il ruolo d'onore. A mio modo di vedere, non è giusto che un ufficiale di complemento, mutilato, benemerito, il quale vada in congedo, ad esempio, con il grado di maggiore, possa usufruire di una sola promozione. Noi dovremmo modificare il ruolo d'onore nel senso che coloro i quali ne fanno parte possano raggiungere qualsiasi grado. Resta inteso che si tratterà, comunque, di un grado onorifico.

MESSE. Si può essere d'accordo in linea di massima sul fatto che l'ufficiale del ruolo d'onore, anche se proveniente dal ruolo di complemento, possa raggiungere gli alti gradi. Ma per addivenire a ciò occorre prima stabilire che il ruolo di ufficiale di complemento, invece di fermarsi a tenente colonnello, vada oltre, fino magari a generale d'armata.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Siamo in tema di avanzamento e non possiamo stabilire nuovi gradi nell'organico del ruolo di onore. D'altra parte, ricordo che il ruolo d'onore nella configurazione data dalle leggi vigenti e, recentemente, dalla legge sullo stato degli ufficiali comporta l'esercizio delle funzioni del grado nel caso di richiamo. Se si trattasse di un grado onorifico nulla osterebbe a che l'ufficiale di complemento potesse arrivare anche al grado di generale; ma siccome si tratta di un titolo, che comporta lo svolgimento di funzioni in guerra e anche in pace in casi eccezionali, non si può ovviare ai principi che limitano il massimo della carriera. Pregherei, quindi, di non insistere su di una simile proposta.

PALERMO. Se in tempo di guerra si addivenisse all'idea di richiamare un generale di corpo d'armata mutilato, l'anzidetto generale potrà essere di grande utilità per la propa-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)37<sup>a</sup> SEDUTA (16 dicembre 1954)

ganda. Io penso che ciò potrebbe giovare allo scopo di elevare lo spirito di lotta tra i combattenti e il popolo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'anzidetto generale deve avere comunque un ufficio e non è possibile che un generale di corpo d'armata sia in un ufficio, dove poi esplica funzioni inferiori. In caso di richiamo il grado implica una funzione.

PALERMO. Non dico che gli ufficiali richiamati debbano avere un comando; faccio presente che si può dare loro un incarico e che ciò può grandemente giovare alla causa nazionale, come nel caso della propaganda.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In tal modo si limiterebbe la funzione degli ufficiali del ruolo d'onore, mentre invece un generale di corpo d'armata deve avere una funzione inerente al grado. Ad ogni modo, si tratta di un problema che potremo esaminare in sede di organico, e non in sede di avanzamento.

MESSE. Noi possiamo stabilire che un ufficiale di complemento può arrivare al grado di generale di brigata, ma in sede di organico.

Agli ufficiali della riserva si concedevano di massima due promozioni. Chi andava via come tenente colonnello raggiungeva il grado di generale di brigata. Adesso si è un po' più rigorosi in questa direzione, secondo le norme emanate dal Ministro. Poichè il grado massimo ora è quello di tenente colonnello, quando sarà il momento si potrà fare una norma attraverso la quale l'ufficiale di complemento potrà raggiungere il grado di generale di brigata. Non si ravvisa, però, come si possa in questa sede superare l'ostacolo, anche se il principio prospettato dal senatore Palermo è accettabile.

PALERMO. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 117 nella dizione di cui è stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Art. 119.

Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, può essere conferito, rispettivamente, il grado di generale di armata, di ammiraglio di armata e di generale di armata aerea, prescindendo dall'ordine di anzianità.

Il conferimento del grado suddetto è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il presente articolo fu lasciato sospeso per eventuali aggiunte. Si pensava cioè di aggiungere al secondo comma dopo le parole « Ministro della difesa » le altre « sentito il capo di stato maggiore della difesa ».

Ma a ciò osta una difficoltà tecnica: il capo di stato maggiore può essere anche un generale di corpo d'armata. L'aggiunta, che si voleva proporre, impedirebbe al capo di stato maggiore, che fosse anche generale di corpo d'armata, di essere promosso, per la evidente ragione che non potrebbe conseguire la promozione sentito il parere di se stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 119 nel testo originario. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Art. 122.

Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.

Qualora entro il primo semestre dell'anno sia stato raggiunto in uno dei gradi suddetti il numero delle promozioni, stabilito per l'anno dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, e si siano verificate altre vacanze nel grado superiore, il Ministro ha facoltà di colmare, in tutto o in parte, tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, previa nuova valutazione degli ufficiali già giudicati idonei in oc-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)37<sup>a</sup> SEDUTA (16 dicembre 1954)

casione della valutazione effettuata per l'anno, esclusi, ove si tratti di generali di divisione e gradi corrispondenti, gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al quarto comma dell'articolo 36. Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1° luglio e sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.

Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilito dalle tabelle, sono collocati a disposizione, agli effetti dell'applicazione del primo, terzo e quarto comma dell'articolo 45, soltanto gli ufficiali non idonei all'avanzamento; se gli ufficiali non idonei non siano in numero sufficiente a formare le vacanze occorrenti, le restanti promozioni sono effettuate in soprannumero agli organici, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il presente articolo deve essere formulato in nuova dizione in rapporto alle modifiche apportate agli articoli 27 e 40.

Propongo, quindi, sia così formulato:

#### Art. 122.

« Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.

Qualora entro il primo semestre dell'anno sia stato raggiunto in uno dei gradi suddetti il numero delle promozioni, stabilite per l'anno dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, e si siano verificate altre vacanze nel grado superiore, il Ministro ha facoltà di colmare, in tutto o in parte, tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante formulazione di un quadro di avanzamento suppletivo, previa nuova valutazione degli ufficiali già giudicati idonei in occasione della valutazione effettuata per l'anno. Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1° luglio e sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.

Salvo quanto disposto nel secondo e quinto comma dell'articolo 45, qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il nu-

mero delle promozioni stabilito dalle tabelle, le restanti promozioni sono effettuate in soprannumero agli organici, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 122 nel testo di cui ha dato lettura l'onorevole Sottosegretario di Stato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 126.

Gli ufficiali del ruolo d'onore, richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, possono, oltre la promozione prevista dall'articolo 117, conseguire una seconda promozione dopo che, nel grado raggiunto, abbiano prestato, durante lo stato di guerra, un periodo di almeno due anni di servizio e sempre che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari grado e anzianità appartenenti alla stessa Arma, Corpo, servizio, ruolo e categoria da cui essi provengono, e, se nel servizio permanente effettivo dell'Arma o Corpo di provenienza esistono ruoli normali e ruoli speciali, sempre che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari grado ed anzianità appartenenti al ruolo normale di detta Arma o Corpo.

Non costituisce ostacolo alla promozione la esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Gli ufficiali di cui al presente articolo non possono comunque essere promossi oltre il grado massimo previsto per il ruolo da cui provengono.

Agli ufficiali stessi si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 117.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'esame di questo articolo era stato sospeso in conseguenza del fatto che si era accantonata la discussione circa l'articolo 117. Ora la materia dell'articolo 126 è stata trasportata nell'articolo 117 testè approvato.

Infatti, l'articolo 126 riguardava la seconda promozione con molte limitazioni, che abbiamo



ridotte ed eliminate. Abbiamo anche ammesso una terza promozione, e, quindi, l'articolo 126 può essere soppresso.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 126. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo un nuovo articolo 155-bis così formulato:

« Per gli ufficiali dei ruoli speciali dei Corpi dello stato maggiore e del Genio navale, provenienti dai ruoli speciali di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, sono validi ai fini dell'avanzamento i periodi di permanenza nel grado e di imbarco, compiuti anteriormente alla nomina in servizio permanente effettivo ».

La *ratio* di questa norma è evidente. Se non si inserisse una norma, come la presente, che dichiara valido il periodo di imbarco già compiuto, si dovrebbe far compiere una seconda volta il periodo di imbarco agli ufficiali dei ruoli speciali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale provenienti dai ruoli speciali di complemento.

CORNAGGIA MEDICI. Vorrei che l'onorevole Sottosegretario di Stato mi dicesse che cosa accadrà in quei casi in cui il periodo di imbarco non è stato integrale, per avvicendamento o per altre ragioni tecniche.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il presente articolo riguarda quegli ufficiali che dai complementi sono passati in servizio permanente effettivo. Le norme di salvaguardia per i casi che, dopo lungo ed approfondito esame sono stati ritenuti idonei, sono previste dalla legge nella parte transitoria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 155-bis nel testo di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ricordo che in una precedente riunione la Commissione approvò l'articolo 45 nel nuovo testo, di cui do lettura:

« Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando a disposizione gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento, nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado.

Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado, e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali del grado in cui occorrono le vacanze.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del presente articolo sono valutati nuovamente nell'anno successivo e qualora dichiarati non idonei oppure dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati ».

Tale articolo va modificato in relazione alla introduzione, avvenuta in altra seduta, del nuovo articolo 176-bis.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)37<sup>a</sup> SEDUTA (16 dicembre 1954)

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ricordo che il senatore Cornaggia Medici propose — e la Commissione accettò — di introdurre un nuovo articolo 176-*bis*, in base al quale per gli ufficiali che avevano raggiunto il massimo della carriera in servizio si dovrebbero considerare anche gli anni di permanenza nella carriera e nel grado trascorsi anteriormente all'approvazione della legge. È venuto successivamente il temperamento proposto dal senatore Messe, che ha chiesto il collocamento in soprannumero per gli ufficiali che hanno raggiunto il massimo della carriera e che hanno già trascorso anteriormente all'approvazione della presente legge, gli anni di permanenza nella carica e nel grado. Poichè l'articolo 45 deve tener conto di quanto è stabilito nell'articolo 176-*bis*, sarebbe maggiormente pertinente il seguente nuovo testo:

Art. 45.

Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento, nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado.

Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è

previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado, e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali del grado in cui occorrono le vacanze.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi dei comma secondo e quinto del presente articolo sono trasferiti nella posizione di « a disposizione » al termine di due anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo sono valutati nuovamente nell'anno successivo e qualora dichiarati non idonei oppure dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 45 nel testo di cui ha dato lettura l'onorevole Sottosegretario. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Torniamo ora all'articolo 27, approvato in una precedente seduta, che va ora anche esso votato in nuova dizione in rapporto alle modifiche introdotte in altri articoli.

La dizione di detto articolo, approvata dalla Commissione, era la seguente:

« Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio.

L'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento, salvo quanto disposto negli articoli 60, 61, 82, 85, 93 e 94.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento è collocato « a disposizione » con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale è stato valutato ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per ragioni di coordinamento il nuovo testo dell'articolo dovrebbe essere il seguente:

## Art. 27.

Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio.

Salvo quanto disposto negli articoli 60, 61, 82, 85, 93 e 94, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo, è collocato a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale è stato valutato.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno osservazioni metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

**BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Al testo dell'articolo 13 è necessario, a mio avviso, introdurre due modificazioni.

**PRESIDENTE.** Rammento che l'articolo 13 era stato approvato, in una precedente seduta, nel seguente nuovo testo:

« La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di capo di stato maggiore dell'Aeronautica e di presidente della sezione aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) dai generali di squadra aerea preposti a comandi di grandi unità o a comandi territoriali;

c) dai due ufficiali più elevati o più anziani del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguarda ufficiali del Corpo del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale dell'Arma aeronautica più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione aerea o gradi corrispondenti ».

**BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa.** La prima modifica riguarda la lettera b), in forza della quale i componenti della Com-

missione superiore di avanzamento dell'Aeronautica, dovrebbero essere, fra gli altri, i generali di squadra aerea preposti a comandi di grandi unità o a comandi territoriali. Ora, si è osservato al riguardo che molti degli otto generali di squadra aerea disimpegnano incarichi importanti diversi dai comandi di cui parla la legge: uno tra essi, per esempio, è presidente del Consiglio superiore della sezione aeronautica; un altro è vice presidente dello stesso Consiglio; un terzo è capo Gabinetto del Ministro; un quarto è capo di stato maggiore; un quinto ha un incarico speciale; e via dicendo. Insomma, in pratica il disposto della lettera b) andrebbe eluso. Pertanto, si propone di sostituirla con la seguente: « da tre generali di squadra aerea designati annualmente dal Ministro ».

Il secondo emendamento riguarda, invece, una analogia con la composizione della Commissione superiore di avanzamento della Marina. Siccome anche per l'Aeronautica, a differenza di quanto avviene per l'Esercito, il direttore generale del personale si occupa anche della disciplina e dei servizi amministrativi, sarà opportuno che egli venga inserito fra i competenti della Commissione di avanzamento, con voto consultivo.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 13 quale risulta in seguito alle modifiche prospettate dal rappresentante del Governo:

## Art. 13.

La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di capo di stato maggiore dell'Aeronautica e di presidente della sezione aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) da tre generali di squadra aerea designati annualmente dal Ministro;

c) dai due ufficiali più elevati in grado o più anziani del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguarda ufficiali del Corpo del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale militare.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)37<sup>a</sup> SEDUTA (16 dicembre 1954)

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale dell'Arma aeronautica più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione aerea o gradi corrispondenti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dovrei, infine, prospettare alcuni emendamenti da introdurre, a mio avviso, nell'articolo 11.

PRESIDENTE. Rammento che l'articolo 11 era stato approvato in una precedente seduta, nel seguente nuovo testo:

« La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dall'ufficiale generale che riveste la carica di capo di stato maggiore dell'Esercito;

b) dai generali di corpo d'armata preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse, o comandanti di corpo d'armata o comandanti militari territoriali;

c) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dai capi di Servizio, quando la valutazione riguarda gli ufficiali dell'Arma o del rispettivo Servizio.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Esercito o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e, per i Servizi, da tenente colonnello a maggiore generale ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In seguito alla decisione di escludere dalla Commissione di avanzamento dell'Esercito il segretario generale e il direttore generale personale ufficiali, si presenta l'opportunità di far intervenire con voto consultivo i capi servizio, quando la valutazione riguarda gli ufficiali del rispettivo servizio.

Qualcuno ha anche suggerito di far rientrare nella Commissione il comandante generale dell'Arma dei carabinieri anche quando non si tratti di ufficiali dell'Arma.

MESSE. Se si può accettare il primo emendamento, credo non sia opportuno accogliere il secondo, per evidenti ragioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 11 che, in seguito alle modifiche suggerite dal rappresentante del Governo, risulta così formulato:

#### Art. 11.

La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dall'ufficiale generale che riveste la carica di capo di stato maggiore dell'Esercito;

b) dai generali di corpo d'armata preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse, o a comandi di corpo d'armata o a comandi militari territoriali;

c) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, quando la valutazione riguarda gli ufficiali dell'Arma.

Intervengono con voto consultivo i capi Servizio, quando la valutazione riguarda gli ufficiali del rispettivo Servizio.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Esercito o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali di divisione, e, per i Servizi, da tenente colonnello a maggiore generale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.